

I soggetti di diritto internazionale. Gli Stati

Gli Stati sono enti presupposti nel diritto internazionale: non si considera come si nascano o si strutturino, ma se ne prende solo atto della esistenza: la struttura interna non interessa, tuttavia, con la modernizzazione del diritto internazionale, si è iniziato a fare eccezioni a questo principio: si tratta di situazioni nelle quali si entra nel merito della struttura dello Stato, ad esempio per vagliarne la natura democratica. Il diritto internazionale è prima di tutto destinato agli Stati, poi, in un secondo momento vengono in considerazione gli altri soggetti. Esso, in teoria, non incide direttamente sui cittadini, essendo necessaria la mediazione dello Stato.

Attualmente anche questa regola sta subendo una crisi, in quanto alcune regole di diritto internazionale, principalmente quelle sul diritto internazionale penale e quelle sulla tutela dei diritti umani, trovano applicazione anche direttamente nei confronti dei singoli. La dottrina di Conforti pertanto fonda il cosiddetto approccio internistico al diritto internazionale: la considerazione di quanto effettivamente, a livello sostanziale, il diritto internazionale sia applicato negli ordinamenti. Alla luce di tutto ciò si rileva che oggi si è abbandonato l'approccio squisitamente diplomatico, che non si interessa ai cittadini ma solamente ai rapporti tra sfere di sovranità, per quanto ancora pienamente sussistente. Vi è una tendenza all'**internazionalizzazione dei rapporti tra privati**, motivata anche dalla realtà commerciale: l'individuo, nell'età della globalizzazione, diviene sempre più internazionale: anche i singoli oggi hanno relazioni per così dire internazionali e, del resto, il diritto internazionale stesso sta subendo grandi modifiche: si può ad esempio citare la problematica delle imprese multinazionali, fondate in uno stato, come organismi di diritto interno, ma che hanno un forte peso sul piano internazionale: si può dire, in determinati casi e con riferimento a determinate imprese, che abbiano un maggior peso economico e una su maggiore sovranità di molti Stati.

Un'ultima distinzione che deve essere fatta è quella tra il **diritto internazionale privato** ed il diritto internazionale: infatti il primo dovrebbe essere detto diritto privato internazionale, in quanto è un diritto interno, una branca del diritto privato, predisposto da ogni ordinamento per poter regolare quelle fattispecie di diritto squisitamente privato che toccano ordinamenti diversi. Nei paesi di tradizione anglosassone, come ad esempio gli Stati Uniti, tale concetto viene espresso da un termine più appropriato, cioè quello di *conflict of laws*.

Nonostante questa distinzione, una certa rilevanza internazionale di tale branca del diritto privato è però presente, in quanto si può rilevare una armonizzazione a livello internazionale di tali principi, per poter garantire una applicazione uniforme.

Passiamo ora a vedere nel dettaglio il soggetto "Stato".

Tale parola descrive diverse articolazioni di questo istituto: esiste infatti lo **Stato-comunità**, identificabile con il popolo, lo **Stato-governo**, che muta nel tempo, lo **Stato-organizzazione**, che si identifica nell'apparato amministrativo: tutta la struttura che regola la sovranità nazionale, fino all'articolazione del potere locale: l'organizzazione territoriale. Tendenzialmente, nel diritto internazionale lo Stato è rappresentato dall'esercizio della

potestà di governo. In qualche settore rileva poi lo Stato-apparato, come per esempio nei settori della responsabilità internazionale, laddove la responsabilità dello Stato si estende ad ogni sua articolazione, mentre in altri settori rilevano altre eccezioni.

Non rileva mai lo Stato-comunità: il diritto internazionale non è il diritto dei popoli, e i suoi destinatari, infatti, sono gli Stati, e non direttamente cittadini: la questione dell'autodeterminazione dei popoli non rileva in questa sede, è di natura diversa.

I requisiti degli Stati

Per essere considerato tale, uno stato deve essere fornito di due **elementi**: una dimensione esterna, rappresentata dalla indipendenza, e una dimensione interna, rappresentata dall'esercizio della potestà di governo su un territorio, elemento indispensabile, e una popolazione.

Il diritto internazionale non prescrive la sussistenza di tali requisiti: si limiterà a rilevarli. Non sono necessari altri elementi, in particolare non è necessario il riconoscimento: se mai rileverà al fine del rispetto del principio di effettività. In quest'ambito, il diritto internazionale è solamente descrittivo.

Il concetto di **indipendenza** va inteso in senso strettamente giuridico-formale: non rilevano vincoli su altri piani, come quelli politico, militare, economico. Lo Stato è una struttura completa che non subisce ingerenze da altri.

L'unico limite a questo concetto si riscontra quando, di fatto, vi è una delega di potere ad un altro Stato: è il caso del governo fantoccio manovrato da un altro Stato. Solo in questo caso rileva il requisito sostanziale, come ad esempio nel caso del Ciskei, ovvero una entità statale completamente, sostanzialmente e giuridicamente, controllata da un altro governo. Non si può riconoscere altresì personalità giuridica agli Stati federati, che hanno vincoli di natura formale e costituzionale: la politica estera degli Stati federali è accentrata, anche se vi possono essere competenze di natura internazionale delegate.

Il principio della **sovranità** interna è invece dato dal riscontro di una base obiettiva: quando non si esercita più sovranità su un territorio, quest'ultimo può rendersi indipendente o staccarsi. La sovranità pertanto fonda una eccezione ai principi generali di diritto internazionale, in quanto va verificata alla luce del principio di effettività. Oggi non si può sostenere che servano ulteriori requisiti per l'acquisizione della soggettività di diritto internazionale.

Un problema nuovo, d'altra parte, è quello che ci si pone quando si considera se il rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare il principio di autodeterminazione dei popoli, sia necessario per la sussistenza di uno Stato legittimo. Tuttavia non vi è collegamento tra nozione di Stato e principio di popolo: non è necessario che uno Stato rappresenti in modo particolare un popolo, è sufficiente la sussistenza dei principi di indipendenza e di sovranità: ad esempio, nel caso del Kosovo, l'autodeterminazione delle popolazioni serbe non rileva.

Il riconoscimento

Non è un vero e proprio requisito: il riconoscimento, tuttavia, ha comunque un certo valore sul piano politico, seppur non avendo valore costitutivo della soggettività, ma al massimo dichiarativo di una personalità che sussiste indipendentemente da esso.

Non esiste infatti un potere di ammissione alla comunità internazionale. Essendo riservato totalmente alla discrezionalità politica, non ci sono peraltro requisiti per concederlo: per esempio, la Birmania non è riconosciuta, anche se tutti concordano nel considerarla una entità statale esistente. Il mancato riconoscimento, però, può ad esempio esprimere la volontà politica di non intrattenere relazioni diplomatiche o commerciali.

La soggettività di diritto internazionale

Ora che si sono delineate le caratteristiche e di requisiti della soggettività di diritto internazionale passiamo a vederne l'applicazione concreta.

La soggettività va rilevata su due livelli: un livello base, espresso dai principi di **invulnerabilità territoriale e di immunità**, sia per lo Stato inteso come entità giuridica, sia per i diplomatici, fino alle regole di diritto umanitario.

Si tratta di una attribuzione non influenzata dal mancato riconoscimento, in quanto è la dimensione tradizionale del diritto di coesistenza, mentre per accedere agli ulteriori livelli della soggettività, rappresentati dalla **cooperazione**, il riconoscimento si rende indispensabile.